



CONVENZIONE

TRA

Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, per la quale si costituisce nella presente convenzione l'Ing. Maria A. Giaconia, in qualità di Direttore della Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale, (di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”);

E

FederScout-Federazione del Movimento scout Italiano - con sede legale in Trieste, Via Donadoni, 10 - Codice fiscale 97045270580 qui rappresentata dal Sig. Cav. Fabiano Mazzarella, in qualità di Presidente;

(di seguito, per brevità, denominata “FederScout”),

che, come sopra costituite, laddove richiamate di seguito, singolarmente, anche “Parte” e congiuntamente “Parti”.

PREMESSO

che FederScout è un'Associazione il cui scopo principale è perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale favorendo l'attuazione e la diffusione del Metodo Pedagogico

Scout, ideato da Robert Baden – Powell, così come enunciato in tutti i suoi scritti;

- che è interesse comune delle Parti promuovere lo sviluppo dell'intermodalità sostenibile nelle diverse realtà regionali;
- che Trenitalia è impegnata ad offrire un'esperienza di viaggio sostenibile e ritiene la promozione del turismo sostenibile e la tutela dell'ambiente elementi strategici nello sviluppo delle proprie attività;
- che le Parti, ciascuna nell'ambito di propria competenza, intendono promuovere un'iniziativa comune avente la finalità dell'incremento degli spostamenti di viaggio con mezzi di trasporto sostenibili, prevedendo in particolare l'utilizzo del treno;

Ferrovie dello Stato Italiane

UA 11/3/2024

TRNIT-AD.DBR\IP\2024\0010313



- che le Parti, per raggiungere la finalità sopra citata, concordano di realizzare congiuntamente le attività disciplinate nella presente convenzione.

Tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito “Convenzione”).

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione formalizza e disciplina le modalità attuative della collaborazione tra FederScout e Trenitalia, finalizzata all’incremento degli spostamenti di viaggio con mezzi di trasporto sostenibili, prevedendo in particolare l’utilizzo del treno, coerentemente con lo spirito che caratterizza FederScout.

Articolo 3

Attività delle Parti

Di seguito si indicano le attività delle Parti al fine di raggiungere gli intenti di cui all’art. 2:

1. FederScout promuoverà gli spostamenti dei propri gruppi con il treno, usufruendo della promozione tariffaria dedicata e di seguito indicata.

Allo scopo predisporrà comunicazioni periodiche ai propri gruppi, anche con il supporto di Trenitalia, e ne darà evidenza attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, a partire dal proprio sito www.federscout.it.

2. Trenitalia riconoscerà ai gruppi Scout FederScout composti da un numero minimo di 10 persone, uno sconto del 20% sui biglietti di 1° e 2° classe per i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia, tutti i giorni della settimana. Inoltre, per ogni gruppo di 10 persone si avrà diritto a viaggiare gratuitamente per due accompagnatori.

L’offerta è cumulabile con l’offerta ragazzi, sconto del 50% sul prezzo ordinario per ragazzi da 4 a 12 anni non compiuti, salvo diversa previsione regionale.

Resta inteso che il Responsabile Scout FederScout, in sede di acquisto e durante la controlleria da parte del personale di bordo, dovrà dimostrare l’appartenenza propria e dei ragazzi alla categoria che usufruisce dell’agevolazione tariffaria.

I biglietti con la promozione “FederScout Scout Group Regio” sono acquistabili presso i seguenti canali:

- biglietterie Trenitalia e agenzie di viaggio convenzionate Trenitalia;
- ufficio Gruppi regionali, i cui riferimenti sono pubblicati sul sito di Trenitalia alle pagine regionali.

Sono esclusi dallo sconto i supplementi, come quello per il trasporto bici al seguito, o altri servizi del trasporto dei treni regionali.

La promozione è applicabile alle sole tariffe regionali di Trenitalia per le quali sono previste possibili riduzioni (es. sono escluse la tariffa 1ter da/per Fiumicino Aeroporto e le tariffe 14 metropolitane, come riportato nelle Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri di Trenitalia).

Sono escluse le tariffe integrate e i servizi/tariffe di altre imprese.

Trenitalia darà evidenza della promozione sul proprio sito internet e sugli altri canali di comunicazione che riterrà idonei ad assicurarne una ampia visibilità.

Articolo 4

Gruppo di Lavoro

Fermo restando quanto pattuito al precedente articolo 3, le Parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro misto e permanente che avrà l'obiettivo di monitorare la diffusione e il gradimento dell'iniziativa ed elaborare e proporre nuove iniziative, per lo sviluppo e la promozione della collaborazione stessa.

Articolo 5

Normativa di rinvio

Rimangono efficaci tutte le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.

Articolo 6

Durata e recesso

La presente Convenzione è valida dalla stipula e fino al 31 dicembre 2024.

La Convenzione potrà inoltre essere prorogata, agli stessi patti e condizioni, non oltre il 31 dicembre 2027 con semplice scambio di lettere, a mezzo PEC o raccomandata A/R, da formalizzarsi prima della scadenza della durata contrattuale e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2024.

È facoltà di ogni Parte recedere dalla presente Convenzione con comunicazione all'altra Parte entro il 15 novembre di ciascun anno.

Articolo 7

Responsabilità per danni

Trenitalia non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare a cose o a terzi per azioni riconducibili ai fruitori degli sconti di cui alla presente Convenzione.

Articolo 8

Comunicazioni promozionali – Responsabilità per i contenuti, manleva

Tutte le comunicazioni promozionali dell'iniziativa comune prodotte e/o diffuse con qualsiasi mezzo dovranno essere preventivamente approvate da entrambe le Parti.

Trenitalia s'impegna a comunicare preventivamente a FederScout qualsivoglia modifica e/o variazione della promozione oggetto della presente Convenzione, in modo da consentire a FederScout la successiva, opportuna e corretta comunicazione dell'offerta sui canali e mediante i mezzi su indicati di cui all'art. 3.

Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui al primo paragrafo del presente articolo, la Parte che con il proprio comportamento abbia violato l'indicata previsione e dato origine a contestazioni da parte di terzi – ivi incluse quelle provenienti dalle associazioni, anche a tutela dei consumatori, o da Autorità Pubbliche relativamente a carenza o inesattezza di informazioni promozionali effettuate – sarà tenuta a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsivoglia addebito per spese e/o danni.

Articolo 9

Clausola risolutiva espressa

Trenitalia e FederScout hanno diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora l'altra Parte non adempia agli obblighi previsti agli artt. 3, 8, 10, 12 e 13.

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà per Trenitalia e FederScout di promuovere un'ulteriore azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Articolo 10

Trasparenza dei prezzi

FederScout espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;
- c) che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione della Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Trenitalia S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati personali del sito istituzionale www.trenitalia.com e dal Contraente mediante pubblicazione sul sito www.federscout.it e sugli altri siti FederScout dedicati.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Articolo 11 bis

Trattamento dei dati personali degli interessati i cui dati sono trattati ai sensi degli artt. 3 e 4 - Titolarità Autonoma

L'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Trenitalia e FederScout che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione della Convenzione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 12

Clausola di integrità

Trenitalia gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.

FederScout dichiara e garantisce:

- (a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet <http://www.trenitalia.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica Compliance e integrità”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, sottosezione “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, disponibile all’indirizzo internet <http://www.trenitalia.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica Compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

FederScout dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.

La violazione ad opera di FederScout di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all’articolo 9 (Clausola risolutiva espressa).

FederScout prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet www.segnalazione-whistleblowing.trenitalia.it/#/,

ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.it>, sezione "Whistleblowing-segnalazioni" indicata nella home page del sito.

Articolo 13

Clausola di riservatezza

FederScout si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione della Convenzione stessa.

È fatto divieto a FederScout di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù della presente Convenzione, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limiti di tempo, anche in caso di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 14

Controversie - Foro competente

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. La presente Convenzione è regolata dal diritto italiano.

Per Trenitalia S.p.A.

DIREZIONE BUSINESS REGIONALE E SVILUPPO INTERMODALE

Il Direttore


Ing. Maria A. Giaconia



Per FederScout-Federazione del Movimento Scout Italiano

Il Presidente

Cav. Fabiano Mazzarella



FederScout
Federazione del
Movimento scout
Italiano